

### **ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE**

**Per:** il Consorzio di Marsia, con sede legale in Roma, in Via Ugo De Carolis n. 101, C.F. 80246550588, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente del Consorzio Sandro Fiocco, per la Marsia Srl (p.i.03923211001), in persona del liquidatore Di Giovan Paolo Cristiano, con sede in Roma, via Ugo De Carolis n. 101, per la Montana Nuova srl (p.i.00266550664), in persona del legale rappresentante sig. Luciano Fiocco, con sede in Marsia, Stazione Seggiovia, Tagliacozzo (Aq) 67069, per la Ginepro srl (p.i. 01337980583) in persona del legale rappresentante sig. Luciano Fiocco, con sede in Roma, Via De Vecchi Pieralice 88 00165, per l'Arpedil srl (p.i. 00253710669) in persona del legale rappresentante sig. Luciano Fiocco, con sede in Marsia, Stazione Seggiovia, Tagliacozzo (Aq) 67069, per la sig.ra Nuccetelli Antinea (C.F. NCCNTN34H62I533) residente in Roma V. Leone Dehon 64, 00165, per il sig. Sandro Fiocco (CF FCCSDR60M15A345D), residente in Roma Viale Tito Livio n. 166, 00131, in proprio e per il sig. Pennacchio Claudio (C.F. PNNCLD56R18H501L) residente in Roma Via Francesco Giacomelli 46 00142. elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 140 presso lo studio dell'avv. Paola Di Nunzio, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto

### **PREMESSO**

In data 17.04.2014 sul sito internet del Consorzio Stradale di Marsia è stata pubblicata una comunicazione dal seguente tenore: *“Si comunica che il Consorzio Stradale di Marsia ha attivato la convenzione con EQUITALIA S.p.a per le azioni di recupero dei ruoli pregressi. Si è stabilito con Equitalia S.p.A. di trasmettere un primo AVVISO BONARIO DI ADESIONE VOLONTARIA che consente ai consorziati morosi di mettersi in regola con le quote consortili pregresse, senza oneri aggiuntivi. In caso di ulteriore mancato pagamento, l'avviso costituisce valido titolo per dar seguito ai successivi adempimenti di riscossione. Per ogni forma di assistenza ai consorziati, il collaboratore Sig. VINCENZO RUBEO (ex Ufficio Tributi del Comune di Tagliacozzo) che sta elaborando i dati, è REPERIBILE IL SABATO ED IL LUNEDÌ DI OGNI SETTIMANA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 AL SEGUENTE RECAPITO MOBILE 335.8402431 – Inoltre è stata attivata una CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA, dove possono essere segnalate eventuali comunicazioni relative alla materia. [ruoli@consorziostradalemarsia.it](mailto:ruoli@consorziostradalemarsia.it)”*(doc. 1).

Veniva inviata dalla scrivente difesa raccomandata via pec al fine di conoscere l'esistenza o meno di siffatta convenzioni e le eventuali motivazioni che potessero essere alla base di tale convenzioni (doc. 2).

In data 12.06.2014 Equitalia inviava raccomandata di risposta (doc n. 3) nella quale confermava l'esistenza di tale convenzione, paventando un'ipotetica natura pubblica del Consorzio Stradale Permanente di Marsia.

Pertanto, alla luce di quanto ivi affermato, tutti i proprietari di immobili siti nel centro abitato di Marsia **potranno ricevere, e riceveranno**, in caso di morosità, cartelle esattoriali da Equitalia dirette al recupero di oneri consorziali. Come del resto affermato anche nell'ultima assemblea del Consorzio stradale di Marsia, tenuta in data 6.07.2014.

Equitalia, però, è un ente al servizio esclusivo degli enti pubblici.

Infatti, *“Equitalia è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni degli enti pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.). L'incarico di riscuotere viene affidato tramite il ruolo, ovvero l'elenco che gli enti creditori trasmettono a Equitalia in cui sono riportati i nominativi dei soggetti debitori, la descrizione e l'ammontare degli importi dovuti”*.

Tale convenzione è, quindi, fortemente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti dei proprietari di immobili siti nel centro abitato di Marsia e potrebbe causare loro gravi ed irreparabili danni.

Un consorzio stradale, ai sensi del D.Lgs. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, può occuparsi della manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ed in tal senso, ma solo in tal senso, può essere obbligatorio.

Obbligare i consorziati per tutta un'ulteriore serie di attività è palesemente *contra legem*.

L'assemblea costituente avrebbe dovuto evidenziare le eventuali strade vicinali di diritto pubblico esistenti in Marsia e solo relativamente ad esse, nel caso in cui fosse riuscita a dimostrarne sia l'esistenza che l'uso pubblico - che si contesta - avrebbe potuto costituire un consorzio stradale obbligatorio nei limiti delle previsioni di legge. Come del resto avviene per tutti i consorzi stradali regolarmente costituiti. Infatti, basta osservare lo statuto di un qualsivoglia consorzio stradale istituito sulla base delle su richiamate normative per rendersi conto della palese diversità che sussiste tra tali consorzi ed il Consorzio stradale di Marsia. Prendiamo ad esempio, la bozza dello statuto del consorzio stradale di Sorso (doc. n. 4) il cui art. 1 citata testualmente *“Ai sensi degli articoli 1 e 5 del D.L. Lgs. 1° settembre 1918 n. 1446, nonché dell'art. 14 L. 12/02/1958 n° 126, si è costituito il Consorzio fra gli utenti della strada vicinale ad uso pubblico, denominata \_\_\_\_\_ le cui caratteristiche risultano dall'allegata planimetria sotto la lett. A”*.

La differenza è palese.

Un tale consorzio, può essere riconosciuto ente pubblico perché è costituito sulla base della normativa testè riportata, tra GLI UTENTI DELLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO. Strada che poi è successivamente individuata.

E l'art. 4 dispone poi *“durata del Consorzio. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Cesserà comunque: 1) Qualora dovesse cessare l'uso pubblico della strada; 2) Qualora la strada dovesse essere assunta fra le comunali”*.

Pertanto, alla base della costituzione di tale consorzio vi è l'individuazione di una strada vicinale ad uso pubblico e la costituzione è legittimata per la manutenzione della stessa.

Risulta quanto mai palese che tale individuazione non solo a Marsia non è stata fatta, ma non potrà essere fatta. Poiché a Marsia non esistono strade vicinali.

Ed, invece, non solo il Consorzio stradale di Marsia si è costituito violando le disposizione di legge poste a fondamento della sua costituzione, ma stipula convenzioni con Equitalia al fine di richiedere somme ai presunti consorziati per tutta una serie di attività che non sono state realizzate e che non potranno essere realizzate.

Infatti, le voci inserite nel bilancio del consorzio stradale di Marsia presuppongono attività sulle strade – ad oggi la maggior parte di esse non sono state realizzate – che in ogni caso non potrebbero essere realizzate (doc. n. 5 ). La non presenza di strade vicinali a Marsia, la mancata eventuale individuazione delle stesse, determina l'impossibilità di porre in essere attività sulle strade presenti nel centro abitato di Marsia.

L'Istituto Centrale di Statistica, con nota n. 1965 del 19/05/1973 inviata l'8 agosto 1973 al Comune di Tagliacozzo ed alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura de L'Aquila, comunicava che la località turistica di Marsia era stata qualificata Centro Abitato, essendo risultata dotata di servizi ed esercizi pubblici.

Nello specifico, le strade del comprensorio turistico di Marsia, tutte inserite nella Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tagliacozzo, approvato dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 122/1978 e successiva comunicazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 647 del 1983, sono e devono ritenersi comprese nel centro abitato di Marsia e sua perimetrazione.

Pertanto, le strade appartenenti al comprensorio di Marsia non possono essere classificate e/o qualificate come *strade vicinali ad uso pubblico*.

Infatti, secondo la classificazione legale delle diverse tipologie di strade di cui al D. Lgs. 285/1992, Titolo 1 - Disposizioni generali, Articolo 3, n. 52, Definizioni stradali e di traffico, *“strada vicinale”* significa: *“strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.”*

A favore della non esistenza delle strade vicinali di uso pubblico a Marsia depone poi l'ordinanza del 30.09.2000 del Tribunale di Avezzano, relativa al procedimento n. rg. 468/00, G.I. La Malfa.

Il G.I. a fronte della richiesta formulata dalla Amministrazione Separata Montagna Curio di avere diritto alla restituzione degli immobili ed alla gestione degli impianti sciiviari nella misura del 60%, in applicazione dell'art. 9 del contratto di vendita stipulato in data 29.10.1961 ed in applicazione dell'atto con cui la società Marsia ha provveduto in data 30.10.1996 alla restituzione dei beni a suo tempo acquistati dall'amministrazione separata, ha espressamente stabilito che *“la*

*clausola n. 9 del contratto del 1961 prevedeva la possibilità, trascorsi 35 anni, che le parti potessero attuare la restituzione alla allora venditrice della proprietà delle strade e delle piazze di cui era ancora proprietaria ed inoltre della proprietà degli impianti e la loro gestione in misura del 60%; ma poiché nel frattempo la società Marsia si è spogliata di tali beni in favore della Montana con atti in apparenza giuridicamente validi, ne scaturisce che la ricorrente non può vantare nei confronti della Montana alcun diritto alla restituzione, considerato anche che nessun vincolo di inalienabilità risulta dal contratto del 1961” (doc. n. 6 – ordinanza 30.09.2000).*

Promuovere un autonomo giudizio per la restituzione di impianti, strade ed immobili presuppone la non disponibilità degli stessi ed ancor di più la non sottoposizione degli stessi alle norme di diritto pubblico, vista la loro cessione alla società Montana con atti in apparenza giuridicamente validi.

Analogo giudizio è stato promosso dall’Amministrazione Separata Montagna Curio, nel 2002, al fine di ottenere il sequestro giudiziario e conservativo dei beni immobili e degli impianti e di sentir dichiarata la proprietà degli stessi da parte della stessa.

Ma, con l’ordinanza del 19.06.2002 relativa al procedimento n. rg 307/02, ancora non definito, il G.I. De Gregorio, ha stabilito che le stesse dovevano essere rigettate (doc.n. 7).

Infatti, secondo il G.I. De Gregorio, *“l’art. 9 del contratto di compravendita del 29.10.1962, a rogito notaio Napoleone Napolitano, dispone, per il caso di mancata proroga degli impegni assunti, decorsi 35 anni dalla stipula del contratto, che i rapporti tra l’amministrazione Separata e la Marsia s.p.a. siano regolati nel seguente modo:*

- a) Tutte le strade e le piazze, ovunque costruite, di cui la società sarà ancora eventualmente proprietaria, passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’amministrazione;*
- b) Tutti gli impianti sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e simili, ovunque costruiti e che dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, diventeranno senza alcun reciproco compenso di proprietà comune dell’amministrazione e della società in ragione del 60% per la prima e del 40% per la seconda; dopo l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli impianti suddetti sarà effettuata in comune ovvero sarà affidata alla società;*
- c) Tutte le altre proprietà della società, siano esse costituite da terreni, da fabbricati, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere resteranno di proprietà delle società medesime.*

*Con contratto in data 30.12.1989, a rogito notaio Antonio Battaglia di L’Aquila (rep. 61364) La Marsia srl (già Marsia spa) ha venduto alla Montana Nuova srl i beni indicati nell’art. 1 dello stesso contratto. Con l’art. 2 del medesimo contratto la società Marsia ha dichiarato di surrogare la società acquirente nei diritti vantati nei confronti del comune di Tagliacozzo- Amministrazione separata di Rocca di Cerro e nascenti dall’art. 4 del contratto in data 29.10.1961 specie per quanto riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni ed attrezzature sportive in genere”(…). “La tesi della*

*parte attrice –amministrazione separata della Montagna Curio-che pretende di essere proprietaria dei beni indicati nell’art. 9 lett. A) e B) del contratto del 1961 sottende infatti la tesi che la stessa Montana Nuova non abbia adempiuto all’obbligazione di trasferire alla Amministrazione Separata una quota del 60% della proprietà degli impianti costruiti dopo il 1961. Ma parte attrice non chiarisce in virtù di quale norma di legge o contrattuale dovrebbe incombere sulla Montana Nuova siffatta obbligazione che è stata assunta solo dalla Marsia spa (poi trasformata in Marsia srl), persona giuridica del tutto distinta dall’odierna convenuta.(...) poiché nel nostro ordinamento, caratterizzato dal c.d. numero chiuso dei diritti reali, non può nemmeno esistere una proprietà c.d. turnaria o temporanea e poiché la Marsia srl non ha ceduto interamente la propria posizione contrattuale alla Montana Nuova srl si deve concludere che, mancando una obbligazione propter rem, alcun credito può essere vantato da parte attrice nei confronti delle odierne parte convenute”.*

Inoltre, nel medesimo giudizio, esperita la Ctu, il Consulente tecnico nominato dal Tribunale – ing. Bruno Bernardi – nell’integrazione alla propria consulenza tecnica d’ufficio (doc. n. 8 ), ha affermato che “*si rileva la classificazione della località Marsia come “centro abitato”. Sulla base di tale classificazione, le strade ricadenti all’interno dei nuclei di lottizzazione sono da considerarsi “strade private”, in quanto insistenti su terreni rimasti in proprietà della Marsia Srl, ed aperte al pubblico transito; le relative spese di manutenzione sono di conseguenza a carico della società proprietaria o del Consorzio avendogliele la Marsia consegnate con verbale del 21.12.1972”.*

Agire in giudizio per ottenere il sequestro dei beni e, soprattutto, per sentir dichiarare la proprietà degli stessi è una chiara ammissione della non proprietà degli stessi e l’ordinanza qui citata ed allegata, nel rigettare le domande dell’Amministrazione separata, ha chiaramente escluso il suo ipotetico diritto di proprietà.

Gli avvisi di pagamento ed i successivi ruoli determineranno a carico dei consorziati/utenti e del Comune spese che non possono assolutamente essere richieste e non trovano alcuna giustificazione normativané nello statuto del Consorzio Stradale di Marsia nè nelle leggi poste a fondamento della sua costituzione. L’obbligo avrebbe dovuto riguardare solo la “*manutenzione, sistemazione o ricostruzione*” delle strade vicinali di diritto pubblico, che però non sono presenti nel comprensorio di Marsia.

Ma come già detto, il Consorzio Stradale di Marsia non è un ente pubblico, né tanto meno sarebbe ipotizzabile un suo inquadramento nell’alveo degli enti pubblici, in quanto, in ogni caso, ad esempio, difetterebbe della personalità giuridica, dell’autonomia patrimoniale e statutaria (Cass. SS.UU. ord. n. 33691/02).Ed invero l’accordo con Equitalia è teleologicamente preordinato alla riscossione delle quote consortili, tanto in via stragiudiziale che giudiziale. Centinaia di

consorzianti diventerebbero destinatari di cartelle esattoriali, inviate da Equitalia, dirette ad ottenere il pagamento di oneri consortili:

a) nei confronti di un soggetto che non è e non può essere un ente pubblico, nonostante si auto attribuisca i poteri tipici degli enti pubblici. Sic!!!;

b) per tutta una serie di attività che, in ogni caso, non sono consentite da alcuna legge posta a fondamento della costituzione del consorzio de quo;

c) che non potrebbero riguardare nemmeno la ricostruzione, sistemazione, manutenzione delle strade vicinali di diritto pubblico, dal momento che le stesse non sono presenti a Marsia.

Addirittura tali cartelle arriveranno anche a soggetti che da anni non sono più proprietari di immobili a Marsia, i quali saranno pur sempre obbligati e ricorrere avverso tali cartelle con ulteriore sovraccarico della giustizia italiana.

Non solo. Tutta la collettività subirà un danno a causa di tale convenzione poiché, nel caso in cui la stessa non venisse sospesa, e conseguentemente annullata, si consentirebbe di utilizzare per fini non autorizzati dalla legge un ente di riscossione quale è Equitalia e si determinerebbe un aumento esponenziale dei contenziosi, con conseguente sovraccarico per i competenti tribunali. Avallare una simile convenzione, assolutamente *contra legem*, determinerebbe la possibilità per chiunque di autodefinirsi ente pubblico e di accedere ai privilegi previsti per gli stessi.

È necessario ancora una volta sottolineare che a Marsia non esistono strade vicinali e che il Consorzio stradale di Marsia non è un ente pubblico..

Il predetto consorzio stradale, infatti, è stato costituito *in esecuzione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che disciplinano la materia*".

Ai sensi del richiamato D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, "*Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse*"(art. 1).

*Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa*"(art. 3).

L'art. 14 Legge 12 febbraio 1958, n. 126, introduce l'obbligatorietà dei consorzi in un unico caso:

*“La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto”.*

Ebbene, il combinato disposto delle norme citate prevede un obbligo di costituzione di un consorzio stradale, esclusivamente nel caso in cui vi sia:

- **la presenza di strade vicinali di uso pubblico;**

ed esclusivamente per attuare il seguente fine:

- **manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.**

Tale consorzio dovrebbe svolgere **ESCLUSIVAMENTE** le suindicate attività. Eppure continua a svolgere tutta un'altra serie di attività, come previsto anche nello statuto, fortemente lesive del diritto costituzionalmente garantito di associazione, vista la paventata obbligatorietà dello stesso. Un consorzio stradale costituito sulla base della normativa succitata potrebbe essere obbligatorio solo nel caso di esistenza delle strade vicinali di diritto pubblico e solo per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle stesse. Questa potrebbe essere L'UNICA ipotesi consentita dalla legge giustificativa di siffatta obbligatorietà. L'unica!

Tutte le altre attività poste in essere violerebbero non solo la libertà di associazione, ma non troverebbero alcun substrato normativo diretto a sostenerle.

Il consorzio stradale permanente, ciononostante, invia costantemente lettere di messa in mora a tutti i proprietari di immobili siti a Marsia, andando anche a raggiungere soggetti che da anni non possiedono alcun bene in tale località turistica, dal momento che non possiedono alcuna lista aggiornata dei consorziati. Pertanto, anche tali soggetti saranno a breve i destinatari di tali cartelle esattoriali.

Gli oneri consortili di cui sopra, poi, non riguardano solo la manutenzione, ricostruzione, sistemazione delle strade vicinali che, comunque, come già evidenziato non esistono a Marsia, ma anche tutta un'altra serie di attività che non potrebbero essere svolte da un consorzio obbligatorio costituito sulla base della richiamata normativa, e che potrebbero essere svolte, eventualmente, solo in caso di espressa autorizzazione di coloro che volontariamente avessero deciso di aderire a tale associazione.

Si evidenzia, poi, come la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa

della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata.

Tutto ciò premesso

Gli istanti come sopra rappresentati e difesi

## DIFFIDANO

EQUITALIA SPA, in persona del legale rapp.tept., ad eseguire la convenzione stipulata con il Consorzio Stradale di Marsia ed, in particolare, ad inviare cartelle esattoriali ai proprietari degli immobili del centro abitato di Marsia, per i motivi suesposti, con riserva di tutela dei diritti degli stessi, nelle sedi che si riterranno più opportune. La presente è inviata altresì al fine di inibire le azioni esecutive successive all'invio delle eventuali cartelle esattoriali con espresso avviso che saranno esperite le azioni risarcitorie di eventuali danni anche nei confronti dell'agente delle riscossioni che sarà ritenuto solidalmente responsabile.

Roma, 24.07.2014

Avv. Paola Di Nunzio

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

- 1) comunicato consorzio stradale relativo alla convenzione con Equitalia;
- 2) raccomandata avv. Di Nunzio ad Equitalia;
- 3) raccomandata Equitalia ad avv. Di Nunzio;
- 4) bozza statuto consorzio sorso;
- 5) bilancio 2013 consorzio stradale;
- 6) ordinanza La Malfa;
- 7) ordinanza De Gregorio;
- 8) integrazione ctu ing. Bernardi;
- 9) atto di citazione diretto allo scioglimento del consorzio stradale;
- 10) 700 cpc in corso di causa;
- 11) lettere di diffida inviate dai consorziati a seguito dell'assemblea del 6.07.2014.